



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 1829/2022 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Chiara Campagner	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1829/2022 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv.
e dall'avv.

attrice,

contro

Controparte_1 già Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. , dal prof.
avv. e dall'avv. ,

convenuta,

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attrice:

Come da foglio depositato telematicamente:

«Accertare che la cessazione dalla carica di amministratore del Dott. Parte_1 in data 10.5.2019 per applicazione della clausola "simul stabunt simul cadent" di cui all'art. 19 dello statuto societario d Controparte_1 è stata procurata in modo illegittimo e con abuso della stessa, per le ragioni dedotte, e indi che la cessazione dalla carica è avvenuta de facto per revoca in assenza di giusta

causa, con conseguente diritto del Dott. [Parte_1] ex art. 2383, co. III, c.c. al risarcimento del danno da tale norma previsto.

Condannare indi la convenuta [Controparte_1] a corrispondere al Dott. [Parte_1] l'importo risarcitorio dovuto a titolo di mancato guadagno (computando fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020) da liquidarsi in misura pari ad almeno Euro 38.987,82 imponibili (oltre cassa di previdenza ed iva di legge, per totale lordo di Euro 49.467,74), con i relativi interessi e con l'aggiunta dell'ulteriore somma risarcitoria da liquidarsi anche in via equitativa che sarà ritenuta di giustizia per danni all'immagine professionale.

Con vittoria delle spese di lite e relativi accessori».

Conclusioni della convenuta:

Come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, previa ogni più opportuna declaratoria:

- nel merito, respingere integralmente le domande formulate dall'attore [Parte_1] nei confronti di [Controparte_1]
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di causa, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario e accessori come per legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione avviato alla notifica in data 11.3.2022 il dott. [Parte_1] conveniva in giudizio la società [Controparte_1] già [Controparte_1] (di seguito: [CP_1], esponendo che:

- egli aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di [CP_1] a partire dal 5.12.2017, per la quale era stato previsto un compenso annuale pari ad € 20.000,00 lordi, con durata del mandato prevista fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020;
- con scritti datati 18-19 aprile 2019, tre dei cinque consiglieri di amministrazione della convenuta, il dott. [Parte_2], la prof.ssa [Controparte_2] ed il dott. [Per_1] avevano rassegnato le proprie dimissioni innescando così la clausola *simul stabunt simul cadent* di cui all'art. 19 dello Statuto sociale, per effetto della quale tutti i membri del C.d.a., dott. [Pt_1] compreso, cessavano dalle proprie funzioni;
- l'assemblea societaria di [CP_1] avuta contezza dell'intervenuta decadenza del C.d.a., provvedeva, in data 10.5.2019, a deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo, fra i cui membri figuravano, oltre ai neonominati dott.ri [Parte_3] e [Parte_4], anche

il dott. *Parte_2*, la prof.ssa *CP_2* e il dott. *Per_1* le cui dimissioni avevano comportato la decadenza del precedente C.d.a.;

- stante la nuova nomina dei consiglieri *Parte_2*, *CP_2* e *Per_1* all'interno del medesimo C.d.a., le dimissioni dovevano ritenersi un artificio posto in essere dalla socia controllante della convenuta, *Controparte_3* (da ora *CP_3*, di concerto con gli amministratori stessi per far cessare dall'incarico il dott. *Pt_1* senza corrispondergli il risarcimento del danno previsto dall'art. 2383, terzo comma, c.c.;
- egli, allora, contestava l'illegittima operatività della clausola ad *CP_1* con lettera del 12.10.2020, osservando che non erano state esposte le motivazioni che avevano indotto alle dimissioni e chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, c.c., individuandone l'entità in € 38.987,82, oltre accessori di legge e danno all'immagine professionale;
- la convenuta controdiceva, in data 20.10.2020, che la motivazione delle rassegnate dimissioni era stata manifestata a voce durante una riunione del C.d.a. tenutasi il giorno 6.5.2019 e consisteva nel fatto che i consiglieri dimissionari avevano deciso di rimettere la composizione del C.d.a. di *CP_1* "alle valutazioni del nuovo vertice societario" della controllante;
- l'abuso della clausola di cui all'art. 19 dello Statuto sociale era comprovato da plurime circostanze, fra le quali: a) l'omesso annuncio, ad opera dei consiglieri *Parte_2*, *CP_2* e *Per_1* a Benini delle dimissioni; b) l'assenza di precedenti conflitti all'interno del C.d.a.; c) l'assenza di motivazioni circa le rassegnate dimissioni che i consiglieri dichiaravano come irrevocabili; d) la correzione a mano delle date di redazione delle lettere dei consiglieri *Parte_2* e *Per_1* la quale dimostrava la preordinazione delle medesime dimissioni; e) l'unicità del modello sulla base del quale erano state redatte le dimissioni; f) l'identità degli elementi grafico-testuali e dei refusi grammaticali contenuti nelle lettere, che palesavano ritocchi apportati al modello; g) il fatto che i consiglieri *Parte_2* e *CP_2*, nominati inizialmente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 e poi, in seguito alla decadenza dell'intero C.d.a., riconfermati nell'esercizio delle funzioni fino al 31.12.2021, cessavano dall'incarico alla data 31.12.2020, e quindi entro il termine inizialmente previsto;
- inoltre, i consiglieri *Parte_2*, *CP_2* e *Per_1* non percependo compensi per la carica di amministratore, in quanto già dipendenti di *CP_3* avrebbero rassegnato le dimissioni con maggiore leggerezza;

- la giurisprudenza sulle clausole *simul stabunt simul cadent* ritiene da un lato che le stesse debbano considerarsi applicate abusivamente laddove la loro operatività sia procurata ad arte, simulandone i presupposti e/o comunque in modo contrario a buona fede e dall'altro che l'applicazione di tali clausole sia legittima soltanto laddove miri a promuovere la conservazione in C.d.a. degli equilibri originari al tempo di nomina o a far prevalere lo spirito di collaborazione tra i consiglieri;
- nessuna di queste ultime giustificazioni erano rinvenibili nel caso di specie, posto che il C.d.a. aveva sempre operato in modo concorde per una società con socio unico;
- pur essendo vero che le ragioni di dimissioni del singolo consigliere non erano in sé sindacabili, era pur vero che tale determinazione doveva pur sempre essere sorretta da valide e legittime ragioni, tali da indurre il dimissionario a lasciare la carica nell'interesse suo o della società;
- non rilevando l'interesse dei soci, l'unica spiegazione resa dalla convenuta relativa alla "doverosità" delle dimissioni per "cambiamento intervenuto nel vertice societario" doveva ritenersi ininfluenza;
- le dimissioni del dott. *Parte_2*, della dott.ssa *CP_2* e del dott. *Per_1* dovevano, in conclusione, ritenersi preordinate a far operare abusivamente la clausola *simul stabunt simul cadent*, con conseguente riconoscimento in favore del dott. *Pt_1* del diritto al risarcimento del danno.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle domande sopra indicate.

CP_1 si costituiva in giudizio rappresentando che:

- essa era partecipata al 100% dal socio unico *CP_3*
- in data 7.3.2019, il presidente del C.d.a. della controllante, stante l'imminente termine di cessazione della carica degli amministratori di *CP_3* - individuato nell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 - convocava l'assemblea ordinaria affinché nominasse il nuovo C.d.a., secondo le modalità stabilite dall'art. 11 dello statuto sociale;
- all'esito dell'assemblea ordinaria di *CP_3* del 19.4.2019 veniva proclamato eletto il nuovo C.d.A. costituito, tra gli altri, dal dott. *Parte_3* dal dott. *Pt_4* e dalla prof.ssa *CP_2* ;
- le modifiche degli organi sociali di *CP_3* comportavano un'ampia e sostanziale "ristrutturazione" dei vertici aziendali, e ciò delineava l'ambito in cui si collocavano e si spiegavano le dimissioni del dott. *Parte_2*, del dott. *Per_1* e della prof.ssa *CP_2* ;

- lo stesso dott. *Parte_2* alla riunione del C.d.A. di *CP_1* del giorno 29.4.2019, aveva rappresentato che gli amministratori avevano “ritenuto doveroso rimettere alle valutazioni del nuovo CdA della Banca la composizione dell’organo amministrativo di *Controparte_1* per garantire la coesione interna e l’unità di indirizzi strategici e operativi del gruppo”;
- in quest’ottica, si era ritenuto di nominare componenti del C.d.a. di *CP_1* dei soggetti che avessero rivestito comunque ruoli istituzionali all’interno di *CP_3* e che avrebbero potuto comunque svolgere una funzione di raccordo tra la controllante e *CP_1* come “il Direttore Generale di *CP_3* *Parte_5* in qualità di Presidente di *CP_1*”, l’Amministratore Delegato di *Parte_6* il dirigente *Persona_1* e i consiglieri di amministrazione di *CP_3* *Controparte_2* e *Pt_4* ;
- un uso abusivo o strumentale della clausola *simul stabunt simul cadent* implicava che le dimissioni fossero rassegnate allo scopo di escludere l’amministratore non gradito dall’organo gestorio della società e non dovessero trovare giustificazione nel perseguimento di un interesse sociale;
- tali requisiti non erano sussistenti nel caso di specie, poiché l’intento sotteso alle rassegnate dimissioni si rinveniva nel perseguimento della medesima identità soggettiva di coloro che erano chiamati ad amministrare la controllante e la controllata;
- le dimissioni che avevano determinato l’operatività della clausola non erano da ritenersi illegittime, essendo avvenute in una fase in cui la società era soggetta ad una profonda ristrutturazione sul piano della compagine societaria, sì da ritenere la conseguente successione nelle cariche effetto della ristrutturazione;
- le dimissioni risultavano in linea con la *ratio* della clausola *simul stabunt simul cadent*, la quale rappresentava un rimedio per riallineare il C.d.a. alle decisioni della maggioranza, anche in conseguenza di situazioni sopravvenute idonee a provocare un disallineamento tra gli organi gestori di società componenti un gruppo;
- in ogni caso l’onere della prova in ordine all’abusiva operatività della clausola gravava sull’amministratore decaduto, il quale doveva provare l’esclusiva finalizzazione delle dimissioni alla sua estromissione dal collegio;
- gli elementi indiziari evidenziati dall’attore erano inidonei sia a provare il carattere artefatto delle dimissioni rese dal dott. *Parte_2* , dal dott. *Per_1* e dalla prof.ssa *CP_2* , sia l’esistenza di una collusione tra questi ultimi e *CP_3* poiché il fatto che le lettere di

- dimissioni presentate dai consiglieri recassero la stessa data e avessero un contenuto identico non provava che le stesse fossero preordinate a realizzare il medesimo piano;
- la mancanza di motivazione non provava che le dimissioni celassero l'intento di ledere il dott. *Pt_1* posto che, tra l'altro, non sussisteva l'obbligo di motivare la rinuncia all'incarico;
 - il fatto che non si ravvisasse un conflitto interno al C.d.a. di *CP_1* non escludeva che gli amministratori avessero altre buone ragioni per rimettere il proprio incarico;
 - la decadenza dalla carica di amministratore per effetto dell'esercizio della clausola *simul stabunt simul cadent*, ove quest'ultima non fosse esercitata in maniera arbitraria, non equivaleva a revoca dall'incarico, cosicché l'amministratore decaduto non aveva alcun diritto al risarcimento del danno;
 - non era chiaro, comunque, a che titolo l'attore pretendesse una "*ulteriore somma risarcitoria da liquidarsi anche in via equitativa*", giacché il dott. *Pt_1* non aveva in alcun modo precisato quali ulteriori danni aveva subito in conseguenza delle vicende per cui è causa.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.

Le parti scambiavano i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 29.11.2023, alla quale l'attore e la convenuta precisavano le conclusioni come in epigrafe.

La domanda del dott. *Pt_1* è fondata e merita di essere accolta.

In punto di diritto, va ricordato che la clausola *simul stabunt simul cadent* assolve la finalità di mantenere costanti gli equilibri originari propri del C.d.a., fungendo da deterrente alla disgregazione dell'organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno o di alcuni degli altri determinano la decadenza dell'intero consiglio e, al contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri (cfr., *ex multis*, Trib. Milano n. 4955/2016 e n. 2303/2019).

Nonostante la finalità attribuitale, la clausola in parola può prestarsi ad un uso strumentale e/o abusivo laddove le dimissioni degli amministratori siano dettate prevalentemente dallo scopo di provocare la decadenza del C.d.a., al fine di rimuovere gli amministratori non graditi dalla carica gestoria, in modo tale da evitare la corresponsione del risarcimento del danno che ad essi sarebbe spettato ove revocati in assenza di giusta causa ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, c.c.

Ove si abbia siffatta applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* si trascende l'uso fisiologico della stessa e se ne fa strumento atto ad eludere i vincoli posti dall'ordinamento, il quale prescrive che gli amministratori possono essere revocati allorquando sussista una giusta causa e che, in difetto della stessa, gli amministratori abbiano diritto al diritto al risarcimento del danno.

È specificato in giurisprudenza che *“incombe sull'attore, che lamenta la sussistenza di una revoca illegittima a suo pregiudizio, la prova del collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell'intero consiglio e la successiva immediata nomina di un nuovo consiglio composto da tutti i precedenti componenti meno l'attore, nonché la prova della sua esclusiva finalizzazione all'estromissione dell'attore dal collegio degli amministratori e quindi all'ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa”* (in tal senso cfr. Trib. Milano n. 247/2020, n. 3058/2023 e Trib. Napoli n. 1402/2023).

Nella fattispecie dedotta in giudizio sussistono elementi tali da affermare che sia stata fatta un'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* non conforme alla sua *ratio* e dunque contraria a buona fede e correttezza, in quanto le dimissioni degli amministratori che ne hanno formato il presupposto e comportato l'operatività appaiono teleologicamente indirizzate ad eliminare **Pt_1** dal C.d.a.

Invero, assume preminente rilievo il fatto che, a differenza del dott. **Pt_1** il dott. **Parte_2** e la prof.ssa **CP_2** siano stati rinominati all'interno del medesimo C.d.a. e che, nonostante essi dovessero scadere a seguito di tale nuova nomina a seguito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2021, essi poi siano cessati dall'incarico a seguito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2020, che era la scadenza dell'originario mandato che avevano rimesso.

Appare altrettanto significativo, inoltre, il fatto che le dimissioni siano intervenute in assenza di alcun conflitto all'interno dell'organo amministrativo.

Ciò consente di affermare che l'incarico assunto in seguito alla nuova nomina fosse una mera continuazione del primo che si era interrotto per effetto delle dimissioni e che queste ultime fossero meramente strumentali a permettere al socio **CP_3** di far cessare il dott. **Pt_1** in quanto “sgradito”.

Va tenuto presente, inoltre, che fra i membri costituenti l'allora C.d.a., l'attore era l'unico consigliere a percepire compensi per tale funzione e, dunque, in caso di revoca senza giusta causa avrebbe avuto diritto ad un ristoro parametrato al compenso percepito, a differenza degli altri dimissionari.

Le difese della convenuta in merito al fatto che le rassegnate dimissioni risultavano dettate dalla necessità di allineare i consigli di amministrazione di CP_3 e CP_1 non possono indurre a conclusioni diverse e, anzi, avvalorano ulteriormente la prospettazione del dott. Pt_1

È proprio tale manifestato intento, infatti, a comprovare l'abusività dell'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, in quanto ciò coincide con l'intento di escludere, prima della scadenza del suo mandato, un consigliere rispetto al quale non operava alcuna giusta causa di revoca.

Quanto alla determinazione del danno che va a riconosciuto all'attore, occorre specificare che esso è rappresentato dal lucro cessante, consistente nella mancata percezione dei compensi che allo stesso sarebbero spettati ove non fosse cessato dalle proprie funzioni per via dell'operatività della clausola innescata.

Conseguentemente, posto l'ammontare, pari ad € 20.000,00 lordi per ogni anno di attività prestata, e il periodo che residuava alla data di decadenza (10.5.2019), all'attore va riconosciuto un danno di € 38.987,82 imponibili, oltre accessori di legge.

Per quanto concerne, invece, il danno all'immagine, va ricordato che esso è danno-conseguenza che per essere risarcito necessita di essere allegato e provato, non essendo sufficiente la mera allegazione dello stesso, giacché la liquidazione del medesimo necessita di essere compiuta sulla scorta del concreto pregiudizio patito e provato dal soggetto che lo invoca.

Il dott. Pt_1 si è limitato ad evidenziare i riflessi dannosi che da tale fatto potevano discendere circa possibili prospettive professionali future, ma non ha fornito alcuna prova del pregiudizio patito, e pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata sotto questo profilo.

In conclusione, CP_1 va condannata a corrispondere all'attore la somma di € 38.987,82 imponibili, oltre accessori di legge, oltre interessi dalla data della cessazione dell'incarico al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui vanno poste in capo alla convenuta.

Esse si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.

Le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre per le fasi istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, tenuto conto che non è stata svolta istruttoria e le comparse conclusionali e le memorie di replica si limitano a riprendere e specificare i precedenti scritti difensivi.

In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 1829/2022 R.G. promossa da *Parte_1* contro *Controparte_1* (già *Controparte_1*), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) condanna la convenuta a versare all'attore la somma di € 38.987,82 imponibili, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla data della cessazione dell'incarico al saldo;
- 2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 6.400,00 per compensi, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.

Venezia, 6 marzo 2024

Il Giudice estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente
dott.ssa Lina Tosi

Fallimenti e Società